4. L'età carolingia e feudale

1. *Strutture pubbliche, regno e Impero*

Da quando nell'anno 751 Pipino il Breve si sostituì ai Merovingi sul trono dei Franchi, il rapporto diretto con la Chiesa non solo si mantenne, ma si rafforzò. Già prima, nell'anno 732, gli Arabi avevano subìto per opera di Carlo Martello la storica sconfitta di Poitiers, in un momento nel quale ci si poteva attendere che l'Islam dalla Penisola iberica dilagasse nell'intera Europa occidentale. Il figlio di Pipino, Carlo, asceso al trono nel 768, nel corso di oltre quarant'anni portò il Regno franco ad una posizione di assoluta preminenza in Europa. Conquistato nel 774 il Regno longobardo, che venne annesso ai domini del Regno dei Franchi, egli si batté con asprezza contro i Sassoni attestando il confine all'Elba e scavalcò i Pirenei giungendo a fronteggiare i musulmani sul fiume Ebro.

A queste vittoriose campagne militari si accompagnò una profonda riforma delle strutture interne del regno. Il controllo del territorio venne affidato a circa 400 conti, nominati a vita dal re e titolari del potere di «banno», un termine germanico indicante il comando militare e civile. Ai conti spettava anche di presiedere le udienze per l'amministrazione della giustizia, che essi esercitavano trattenendo un terzo delle ammende dovute al re dai litiganti[147]. Nei processi, ai notabili del luogo Carlo Magno affiancò (anche in Italia) dei giudici semi-professionali, gli scabini. Tuttavia le fonti del tempo rivelano i vizi di una giustizia gestita sovente in modo scorretto e le prepotenze dei conti nei confronti dei sudditi[148]. Per ovviare a questi mali, Carlo Magno affidò sistematicamente a personaggi di sua fiducia laici ed ecclesiastici, i *missi dominici*,

[147] *Capitularia regum Francorum* (oltre, nota 143), nr. 95, c. 5, vol. I, p. 201.

[148] Si veda la realistica raffigurazione tracciata da un personaggio importante della cerchia del re, Teodulfo, *Contra iudices*, in MGH, *Poëtae Aevi Carolini*, ed. Dümmler, I, Berlin, 1881, pp. 493-517; nonché il capitolare dell'anno 811, in *Capitularia regum Francorum*, vol. I, nr. 73: vi si parla di sudditi costretti con la forza dal conte a cedergli sottocosto le loro proprietà, volenti o nolenti.

il compito di controllare l'operato dei conti attraverso missioni e ispezioni sull'intero territorio. Per l'Italia, circa la metà dei cento processi dei quali ci è pervenuta la documentazione per il secolo IX è stata gestita da *missi*.

Nella notte di Natale dell'anno 800 il papa Leone III pose sul capo del re dei Franchi la corona imperiale. Rinasceva in occidente l'Impero, in una forma nuova che prese il nome di Sacro Romano Impero per il legame anche formale che sin dall'inizio lo congiunse con la Chiesa di Roma. Nella nuova veste il re dei Franchi acquistò così un ruolo e un rango che lo poneva su un piano superiore rispetto agli altri re. Il potere imperiale aveva infatti carattere universale, quanto meno nell'àmbito della cristianità occidentale (i rapporti con l'Impero d'oriente furono spesso conflittuali, in quanto l'imperatore di Costantinopoli si riteneva il legittimo successore degli imperatori d'occidente). Inoltre, mentre l'autorità regia nella tradizione germanica dipendeva anche dal consenso del popolo (o piuttosto dal consenso espresso dai maggiorenti del regno, riuniti alla presenza del re), l'autorità imperiale era svincolata da tale rapporto di dipendenza e si riteneva derivata da Dio stesso, attraverso il tramite della Chiesa [Calasso 1954]. Il che per secoli non fu senza importanti conseguenze anche nell'esercizio del potere legislativo, che il titolare della corona imperiale poté così, ad imitazione degli imperatori antichi e di quelli bizantini, esercitare autonomamente, senza alcun formale assenso dei grandi del regno.

In momenti diversi – dal 789 all'802, dapprima in veste di re poi in veste di imperatore – Carlo impose ai sudditi maschi il giuramento di fedeltà, per legarli in modo più saldo all'obbedienza verso il sovrano [Prodi 1992]. Ma in tal modo introduceva anche nel rapporto con i sudditi un elemento contrattuale [Ganshof 1968] che avrà il suo peso nella storia successiva.

2. *I capitolari*

Queste ed altre riforme furono varate dal grande sovrano con interventi di diversa natura. In parte con ordini diretti convertiti poi in consuetudini non scritte – così avvenne ad esempio allorché egli impose ai conti di servirsi nei processi degli scabini, che da allora furono regolarmente presenti nelle corti di giustizia – in parte con atti di tipo legislativo, che presero il nome di capitolari e che furono emanati in gran numero da Carlo Magno e dai suoi successori[149]. Si trattava di leggi scritte, con le quali il sovrano dettava la sua vo-

[149] *Capitularia regum Francorum*, ed. Boretius-Krause, in MGH, Berolini, 1881, 2 volumi.

lontà dopo averla espressa a voce [Ganshof 1968a] in presenza dei maggiorenti del regno.

L'oggetto della disciplina normativa dei capitolari è molto vario. Vi sono prescrizioni sulla giustizia, ad esempio sull'obbligo di esaminare separatamente ciascun testimone[150], o sulla facoltà per il giudice di selezionare autonomamente testimoni credibili e informati dei fatti attraverso un apposito procedimento, l'*inquisitio* [Bougard 1995]. Altri capitolari contengono disposizioni penali e amministrative. Altri ancora sono rivolti a disciplinare i rapporti dell'autorità civile con i vescovi, con le chiese e con i monasteri. Carlo Magno riteneva infatti suo compito preminente di curarsi delle questioni religiose e persino liturgiche, imponendo una stretta cooperazione tra vescovi e conti e incaricando i primi di compiti anche civili.

Ma gli interventi legislativi non furono diretti a sostituire le leggi nazionali e di stirpe, che al contrario Carlo e i successori mantennero in vigore, pur se in parte derogate dalle nuove disposizioni dei capitolari. La Legge Salica continuò a valere per i Franchi, gli Editti longobardi furono conservati per il Regno italico e così pure le leggi di stirpe dei Bavari, dei Sassoni e degli altri popoli del regno, oltre naturalmente alla legge romana per la popolazione latina. Al regno già dei Longobardi Carlo Magno e i successori diedero un regime giuridico separato che si coglie anche nella legislazione: solo alcuni capitolari generali furono estesi all'Italia, mentre altri capitolari vennero destinati specificamente alla Penisola nella forma di aggiunte e correzioni alle leggi longobarde[151].

3. *Il feudo, vassallaggio e beneficio*

L'età carolingia vide la fioritura di un insieme di regole nuove nei rapporti tra il re e i potenti del Regno e nei legami di dipendenza di questi tra loro. Molto più tardi, retrospettivamente, gli storici denominarono «età feudale» i secoli dal IX all'XI, attribuendo così a questo termine giuridico il ruolo caratterizzante di un'intera stagione della storia d'Europa.

Un legame personale tra due uomini di diversa posizione, stretto per garantire al superiore l'aiuto in ogni circostanza, in particolare nelle imprese di guerra, e all'inferiore una protezione e uno stabile mezzo di sostentamento, realizzato per lo più attraverso la concessione di una terra a titolo di beneficio. Questa sintetica definizione

[150] *Capitulare missorum* (dell'anno 805), in *Capitularia*, nr. 44, c. 11 (vol. I, p. 124).

[151] Gli uni e gli altri sono raccolti nel *Capitulare italicum*, edito in MGH, *Leges* IV, ed. Bluhme, Hannover, 1868.

del rapporto feudale non considera la grande varietà di forme e di caratteri che il feudo ebbe nelle diverse parti d'Europa, ma rende comunque evidente la presenza dell'elemento personale e la natura pattizia del rapporto. Alla base sta la condizione di una società primitiva e violenta, nella quale la garanzia di una relativa sicurezza personale stava spesso nella protezione di un potente, che assicurasse tutela ed anche mezzi per sostentarsi. Troviamo esempi precoci di affidamento ad un signore da parte di chi lamentava di non avere di che nutrirsi e vestirsi e prometteva in cambio per la vita intera un servizio da libero al suo protettore[152]. In altri casi un libero cedeva la sua terra ad un signore, che gliela retrocedeva in feudo in cambio di protezione (feudo oblato).

Il carattere personale si manifesta nel rilievo giuridico attribuito al valore della «fedeltà» che il vassallo doveva al signore e viceversa. Una fedeltà totale, etica prima che giuridica[153], che si ispira alla consuetudine germanica che legava al re i giovani nobili al suo séguito (*Gefolgschaft*) e che vincolava il re a proteggere i deboli e gli indifesi (*mundeburdium*), ma che si è ormai rivestita anche di elementi cristiani[154]. La rottura della fedeltà (*fellonia*) costituiva il reato più grave: «contro tutti il vassallo deve aiutare il signore: contro il proprio fratello, contro il figlio, contro il padre»[155].

Il patto veniva stretto con la cerimonia dell'omaggio. Il vassallo poneva le sue mani giunte tra le mani parimenti giunte del suo signore – un gesto testimoniato per la prima volta a Compiègne nell'anno 757, che assumerà in séguito un più alto significato nella preghiera cristiana – e rafforzato con il solenne giuramento di fedeltà. A questa forma altre se ne affiancano nelle diverse parti d'Europa in cui fu vivo il vincolo feudale: ad esempio nelle regioni mediterranee il patto tra signore e vassallo prese la forma scritta e l'omaggio giunse solo più tardi. Il Fossier ha contato non meno di sette diversi modelli.

Gli obblighi del vassallo sono riassumibili nell'impegno di aiutare il signore in guerra e di assisterlo con il consiglio nei suoi compiti pubblici, quali la obbligatoria presenza alle assemblee giudiziarie: di

[152] Così testimonia un significativo testo del Formulario scritto a Tours nella prima metà del secolo VIII (*Formulae Turonenses*, 43, ed. Zeumer, MGH, *Formulae*, Hannover, 1886, p. 158).

[153] In un testo risalente all'anno 843, la nobile di stirpe franca Dhuoda esortava il figlio a seguire il modello dell'obbedienza dei santi Padri della Chiesa, evitando che «il male possa germogliare nel tuo cuore sino a renderti infedele al tuo signore in alcunché» (E. Bondurand, *L'éducation carolingienne. Le manuel de Dhuoda*, Paris, 1887, pp. 90-92).

[154] Il Manuale di Dhuoda, cap. 15 (cf. nota precedente) indicava addirittura al figlio come modello di *fidelitas* del vassallo al suo signore «le vite e i detti dei santi padri».

[155] *Consuetudines feudorum* 2. 48. 4 (ed. K. Lehmann, *Das langobardische Lehnrecht*, Göttingen, 1896, p. 159).

prestargli cioè «aiuto e consiglio», come scrisse il vescovo Fulberto di Chartres nell'anno 1020[156]. Il patto vassallitico fu all'origine strettamente personale, destinato a durare soltanto per il tempo di vita dei due soggetti che lo avevano concluso. Ma la tendenza a rendere permanente il rapporto si manifestò con tale forza da sboccare nel tempo, per vie diverse ma convergenti, alla ereditarietà del beneficio feudale.

La natura pattizia è a sua volta elemento significativo di un rapporto che nasceva bensì tra uomini di diversa posizione sociale, ma che tuttavia comportava il consenso libero del vassallo e non la sua incondizionata subordinazione[157]. Persino il vincolo fondamentale dell'aiuto in guerra e della fedeltà poteva lecitamente ritenersi interrotto se la guerra mossa dal signore fosse stata una guerra ingiusta[158] o se il signore avesse agito in modo illecito, contro il diritto e la giustizia[159]: lo dichiarano due fonti autorevoli delle consuetudini feudali, i *Libri Feudorum* del secolo XII e lo Specchio sassone del secolo XIII, rispettivamente in Italia e in Germania.

Il rapporto feudale era tanto più rilevante, in quanto progressivamente nel Regno franco e nelle regioni d'Europa in cui fiorì dal secolo IX in avanti – Italia, Germania, Inghilterra, Penisola iberica ed altre ancora – esso divenne un elemento centrale della struttura politica. In Francia i conti vennero legati al re anche con il vincolo del vassallaggio, il quale anzi divenne spesso il solo elemento di reale subordinazione nei secoli X e XI, allorché il potere monarchico sui potenti signori locali toccò il minimo. Mentre l'interesse del sovrano a non perdere in modo permanente il controllo sul beneficio feudale che tendeva a divenire ereditario spiega come esso sia stato frequentemente concesso a vescovi ed ecclesiastici, privi di discendenza.

La rete dei rapporti feudali divenne via via più fitta allorché a loro volta i vassalli del re legarono a sé vassalli di rango inferiore, in una maglia di rapporti di subordinazione che raggiunse anche quattro e talora cinque livelli. Avvenne spesso che il medesimo soggetto fosse

[156] *The Letters of Fulbert of Chartres*, ed. Behrends, Oxford, 1976, n. 51, pp. 90-92. La lettera fu riprodotta in molte collezioni di diritto canonico, sino al Decreto di Graziano (C. 22 q. 5 c. 18).

[157] Si veda quanto dichiara Carlo il Calvo in un capitolare dell'anno 847: «volumus etiam ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem qualem voluerit, in nobis et in nostris fidelibus accipiat» (*Capitularia regum Francorum*, MGH, nr. 204, vol. II, p. 71).

[158] «Domino guerram faciente alicui, si sciatur quod iuste aut cum dubitatur, vasalus eum adiuvare tenetur» (*Libri Feudorum*, 2. 28 pr.). Il fatto che l'obbligo sia espresso in positivo e sia confermato in caso di dubbio non toglie alla formulazione la sua valenza nel caso in cui fosse certo al vassallo che la guerra alla quale il signore lo chiamava era ingiusta.

[159] *Sachsenspiegel, Landrecht* 3. 78. 2, in MGH, *Fontes iuris germanici antiqui*, Hannover, 1966, p. 80.

contemporaneamente vassallo di due signori: in tal caso il lacerante conflitto di fedeltà che ne poteva nascere fu risolto istituendo con uno dei signori un rapporto prioritario, l'omaggio «ligio». In talune regioni d'Europa, ad esempio nell'Inghilterra del secolo X, ogni uomo di condizione non servile doveva essere soggetto a un signore per non venire considerato fuorilegge. Analogamente, in Normandia e in Bretagna si affermò l'adagio «nulle terre sans seigneur». Ma il controllo del re era comunque debole, perché il vincolo del vassallo era con il proprio signore, non con il signore di quest'ultimo: «il vassallo del mio vassallo non è mio vassallo», scriveranno più tardi i giuristi[160]. Solo nel secolo XIII la monarchia francese riuscì a far prevalere il principio che i vassalli sono «tutti nella mano del re»[161].

Chi si obbligava verso un signore riceveva da questi, oltre che la protezione alla quale corrispondeva l'obbligo di fedeltà e gli impegni di aiuto e consiglio, una concessione che prese il nome di beneficio. Essa consisteva normalmente nel trasmettere al vassallo i diritti su una terra della corona per le infeudazioni compiute dal re, o di proprietà del signore per le infeudazioni minori. Non solo i frutti, in natura o in danaro, spettavano al vassallo, ma anche diritti di natura pubblica o semipubblica: spesso il sovrano garantiva al titolare del beneficio l'immunità, escludendo che il conte locale potesse entrarvi ed esigere tributi o esercitarvi la giustizia. A questo privilegio, che fin dall'età merovingia e poi con Carlo Magno venne concesso a chiese e istituzioni monastiche, si aggiunse in séguito, in molti casi, la positiva concessione di poteri giurisdizionali sulla terra data in beneficio.

Ciò che va posto in rilievo, sotto il profilo delle fonti del diritto, è che l'intero complesso di norme che disciplinavano la genesi del rapporto feudale, la sua forma, i diritti e i doveri del signore e del vassallo, nacque per così dire spontaneamente e si affermò per via consuetudinaria. Il feudo e il diritto feudale furono per la massima parte una creazione della consuetudine. I pochi capitolari che ne trattano ne danno per presupposta l'esistenza. Solo alquanto più tardi intervennero norme legislative come l'editto di Milano di Corrado II il Salico dell'anno 1037[162], che garantì ai valvassori (i vassalli di vassalli) l'ereditarietà dei feudi: giungeva così ad un traguardo formalmente riconosciuto l'aspirazione fortissima dei vassalli, già da tempo ottenuta in via di consuetudine, a veder proseguito nei figli – a favore del primogenito, ovvero con suddivisione variamente articolata tra i maschi, a seconda delle regioni d'Europa e dei tempi – il titolo feudale e il connesso beneficio.

[160] Jean de Blanot, *De homagiis*, c. 12, ed. Acher, in RHDFE 30 (1906), p. 160.
[161] *Livre de Jostice et de Plet* (1260 circa), 1. 16, ed. Rapetti, Paris, 1850, p. 67.
[162] *Edictum de beneficiis*, in MGH, *Constitutiones*, vol. I, n. 45.

Solo ancora più tardi, nell'Italia settentrionale del secolo XII, per le consuetudini feudali fu approntata una veste scritta che diventerà per secoli il testo di riferimento in Europa nella forma dei *Libri Feudorum*.

4. *La Chiesa feudale*

Il diritto della Chiesa attraversò nei secoli dell'alto medioevo vicende e fasi complesse, tutte correlate con i ruoli molteplici delle istituzioni ecclesiastiche nei loro rapporti con i poteri secolari. Ciascuna delle numerose collezioni di canoni che si succedettero dal secolo VII sino all'XI, pur se contiene numerosi testi comuni tratti dai medesimi grandi concili tardo-antichi e testi della tradizione patristica soprattutto occidentale, rivela nella selezione delle fonti raccolte e nel loro taglio e ordinamento le tendenze dell'epoca e del momento in cui ha visto la luce.

Alla vasta collezione dell'età visigotica detta *Hispana* (secolo VII)[163] erano seguite nell'età carolingia collezioni che ponevano in evidenza le prerogative della Chiesa, ad esempio con l'invio a Carlo Magno, nell'anno 774, della collezione detta *Dionysiana*[164] da parte del papa Adriano I. Nel secolo IX l'intento di limitare l'ingerenza sul clero e sui beni delle chiese da parte non solo dei signori locali ma anche delle autorità ecclesiastiche locali di grado superiore (i metropoliti) portò al singolare fenomeno delle falsificazioni [Fuhrmann 1972-1974], consistente nell'inserire in talune collezioni canoniche (tra le quali la raccolta delle decretali dette *Pseudoisidoriane*[165], composta a Reims negli anni 847-852, probabilmente scritta dal monaco Paschasius Radbertus) una serie di testi artefatti, attribuiti a papi o a concili dei primi secoli. Non di rado i principî rivendicati corrispondevano effettivamente alla tradizione e alla dottrina antica della Chiesa, ma il mezzo impiegato per rivendicarli – in particolare per limitare le ingerenze dei poteri secolari sul clero e sui beni delle chiese – consisteva nel formularli *ex novo* attribuendoli ad autorità che mai li avevano emanati. Ancora nella più importante collezione canonica della prima metà del secolo XI, il Decreto di Burcardo di Worms del 1025[166], il potere del vescovo rispetto al metropolita ed

[163] Edita in PL 84. 93-848; cf. sopra, cap. 3; Martinez-Diez 1966-1982; Kéry 2013, pp. 61-67.

[164] Composta a Roma nel 498-501; edita in PL 67. 135-216; Kéry 2013, pp. 9-13; seconda recensione in PL 67. 137-316.

[165] *Decretales Pseudoisidorianae*, ed. Hinschius, Lipsiae, 1863, rist. Aalen, 1963; Kéry 2013, pp. 100-114; probabilmente composta a Reims negli anni 847-852, forse ispirata dall'arcivescovo Ebo: Fuhrmann 1972-74.

[166] Edito in PL 140. 537-1090; Kéry 2013, pp. 133-155.